

La procedura. Dall'analisi della controparte a Unico

Sconto «protetto» in quattro mosse

■ Anche gli aspetti procedurali subiscono modifiche per effetto del cambiamento della norma. È quindi utile riassumere i principali step operativi che le aziende devono intraprendere.

❶ **La controparte.** In primo luogo occorre stabilire se il soggetto nei confronti del quale il costo viene sostenuto è black list (si ricorda che il concetto di costo è ampio e comprende anche ammortamenti, minusvalenze, svalutazioni, eccetera). Particolare attenzione si deve riservare a quei Paesi che sono considerati nella black list solo con riferimento ad alcuni soggetti: è tipicamente il caso di alcune tipologie di società svizzere (per le quali risulta opportuno ottenere documentazione attestante le caratteristiche).

❷ **Il ruling.** La scelta successiva è se richiedere o meno un ruling. L'articolo 1 del Dlgs 147/2015 prevede infatti la possibilità di ottenere un ruling internazionale per la determinazione del valore normale anche per i costi black list (oltre che per il transfer pricing e per i trasferimenti di residenza dall'Italia in Italia). Se non è richiesto un ruling è comunque opportuno acquisire in via preventiva la documentazione idonea a dimostrare che il costo sostenuto è in linea con il valore normale.

Pur non essendo prevista la stesura di manuali, come invece avviene per il transfer pricing, si segnala l'opportunità di procedere almeno a una ricerca di comparazione analoga a quella che si effettua per il medesimo transfer pricing (cioè di procedere a una prima ricerca di massima). Tale aspetto è cruciale, in quanto fonte di possibile contenzioso con il fisco.

❸ **L'interesse economico.** Un'altra scelta rilevante è se limitarsi a fornire la prova sul valore normale o cautelarsi predi-

spendendo documentazione per dimostrare l'esistenza dell'esimente sul vantaggio economico. Ad esempio: una società sostiene un costo black list di mille euro che ritiene essere in linea con il valore normale e, quindi, deducibile. In sede di verifica, l'amministrazione individua il valore normale in 800. Se la società non dimostra di aver conseguito un vantaggio economico dall'operazione l'eccedenza di 200 risulta indeducibile. Da qui l'opportunità di predisporre la prova sul vantaggio economico, anche se fornire entrambe le prove potrebbe causare costi di compliance significativi (si pensi alla dimostrazione che il prezzo praticato dal fornitore black list è più conveniente dei prezzi praticati da altri fornitori).

❹ **La compilazione.** I costi black list devono essere indicati nel modello Unico. La mancata indicazione è punita con una sanzione del 10% dei costi, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50 mila euro (articolo 8, comma 3-bis del Dlgs 471/97). L'omessa indicazione dei costi non ne preclude la deducibilità ma l'Agenzia ritiene comunque applicabile la sanzione del 10% per preservare l'obbligo dichiarativo (circolare 1/E/2013, quesito 9.1). Tale ultimo aspetto risulta ora in linea con la nuova normativa Cfc.

In applicazione dell'articolo 8 del Dlgs 147, infatti, l'interpello Cfc non è più obbligatorio ma diventa facoltativo. Tuttavia, se la disciplina Cfc non viene applicata e non è presentato l'interpello vi è un obbligo segnalare nel modello Unico la detenzione della partecipazione Cfc. La mancata segnalazione non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare il soddisfacimento delle esimenti ma è sanzionata.